

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Guida alla disciplina vigente

Promosso da



Realizzato da



Novembre 2013

Ecocerved

Terre e rocce da scavo. Guida alla disciplina vigente

Pubblicazione: novembre 2013

Gruppo di lavoro: Manuela Masotti, Emma Schembari

Unioncamere Piemonte è l'associazione delle otto Camere di commercio della regione, voci istituzionali di un sistema di circa 400 mila imprese in cui sono occupati oltre un milione e mezzo di addetti: rappresenta la porta di accesso al sistema imprenditoriale regionale, alla rete nazionale ed europea delle Camere di commercio e delle società partecipate.

La *mission* di Unioncamere è promuovere e realizzare iniziative per favorire lo sviluppo e la valorizzazione dell'economia e dei settori produttivi del territorio regionale, assicurando supporto e coordinamento alle attività delle Camere associate.

Ecocerved è la società consortile del sistema italiano delle Camere di Commercio che opera nel campo dei sistemi informativi per l'ambiente. Svolge inoltre attività di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali nei confronti delle imprese e promuove iniziative per l'adozione di sistemi di gestione ambientale. Ecocerved realizza anche analisi e studi – con la collaborazione di istituti di ricerca o enti locali – per analizzare gli impatti socio-economici e ambientali delle attività produttive e contribuire al dibattito sulle possibilità di pianificare il territorio in modo funzionale a uno sviluppo sostenibile.



www.ecocerved.it

www.pie.camcom.it

*I diritti di proprietà intellettuale sui contenuti della presente pubblicazione appartengono a Ecocerved.
Chiunque utilizzi informazioni e dati riportati in questo documento deve menzionare la fonte e
chi intenda riprodurre i contenuti, parzialmente o integralmente, deve richiedere esplicita autorizzazione.*

SOMMARIO

Abstract	3
Premessa	3
1 Disciplina delle terre e rocce da scavo	4
1.1 Quadro normativo	4
1.2 Riutilizzo nel sito di produzione	7
1.3 Riutilizzo in sito diverso da quello di produzione	7
1.4 Riutilizzo come sottoprodotto	7
1.5 Rifiuto recuperabile	8
2 Il regolamento	9
2.1 Campo di applicazione	9
2.2 Condizioni qualitative	10
2.3 Piano di utilizzo	11
3 Chiarimenti del Ministero dell'Ambiente	14
4 Conclusioni	15

ABSTRACT

La normativa che regola le terre e rocce da scavo, a causa delle continue modifiche legislative, ha creato molta confusione nei vari soggetti che si trovano a gestirle.

Il nuovo quadro normativo generale (D.Lgs 152/2006 e Dm 161/2012) propone tre alternative, sintetizzabili nei termini riutilizzo, utilizzo e recupero, che prevedono diversi adempimenti. La tematica non è comunque risolta e continuano a susseguirsi gli interventi normativi.

PREMESSA

Qualsiasi attività edilizia, dalla piccola costruzione alle grandi opere, presuppone l'escavazione del suolo e quindi la produzione di terre e rocce. Numerosi interventi legislativi, susseguiti in pochi anni, hanno reso complessa la normativa sulle terre e rocce da scavo tanto che ditte, professionisti e enti territoriali si trovano nella condizione di non facile applicabilità degli adempimenti stessi.

L'attuale normativa prevista nella parte IV del D.Lgs 152/06 non esclude automaticamente le terre e rocce da scavo dall'ambito dei rifiuti, tanto queste vengono identificate e classificate come rifiuti a seconda delle sostanze contaminanti contenute.

Il Dm 161/2012, regolamento di attuazione dell'art. 184 bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i., ha specificato i criteri quali/quantitativi da soddisfare affinché i materiali da scavo siano classificabili come sottoprodotti e gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.

Il nuovo quadro normativo generale (D.Lgs 152/2006 e Dm 161/2012) propone, quindi, tre alternative che prevedono diversi e articolati adempimenti:

- 1) *riutilizzo in sito come non rifiuto*
- 2) *utilizzo come sottoprodotto*
- 3) *recupero dei rifiuti*

Nell'ultimo anno la materia è stata oggetto di due interventi legislativi:

- Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modifiche nella Legge del 9 agosto 2013 n. 98 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (cd "decreto Fare"),
- Decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con modificazioni nella Legge del 26 giugno 2013 n. 71, recante "Disposizioni urgenti di contrasto ad emergenze ambientali e a favore delle zone terremotate del maggio 2012".

La presente Guida, si propone di fornire tutti i riferimenti normativi definendo l'ambito di applicazione e le progressive modifiche in modo da permettere ai produttori e ai gestori di orientarsi in una materia così complessa.

1 DISCIPLINA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

1.1 Quadro normativo

La gestione delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i., parte IV, agli art. 185 e 186 (ora abrogato). Questi articoli sono stati completamente riscritti dal D.Lgs n. 4/2008, che ha tracciato definitivamente il confine tra rifiuto e sottoprodotto, come definito dall'art. 183 comma 5, punto p).

Successivamente sono intervenute due modifiche legislative:

- la Legge del 28 gennaio 2009 n. 2 che con l'articolo 10-sexies ha modificato l'art. 185 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 152/2006, introducendo una nuova esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti → la lettera c-bis) esclude *il suolo non contaminato e altro materiale naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato;*
- la Legge del 27 febbraio 2009 n. 13 ha introdotto i commi 7-bis e 7-ter:
 - il primo (7-bis) estende l'impiego delle terre e le rocce da scavo anche agli interventi di miglioramento ambientale e in siti non degradati;
 - il secondo (7-ter) regola l'utilizzo dei residui provenienti dalle attività di estrazione e lavorazione di marmi e pietre, equiparandole a specifiche condizioni alle terre e rocce da scavo.

L'attuale normativa conferma che le terre e rocce da scavo rientrano nella categoria dei rifiuti speciali quando non è applicabile la disciplina dei sottoprodotti come condizionata dall'art. 184-bis. Le terre e rocce da scavo vengono identificate e classificate come rifiuti con un apposito codice CER che varia a seconda delle sostanze contaminanti contenute:


17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

La pericolosità discende dal superamento delle concentrazioni limite stabilite dall'allegato D alla Parte IV (punti 3.4 e 5) del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i..

Come stabilito da numerose sentenze, esiste una vasta casistica in cui le terre e rocce da scavo sono rifiuti. Un esempio frequente è il materiale proveniente dai lavori di escavazione delle strade: esse non possono essere assimilabili alle terre e rocce da scavo in quanto contengono rilevanti quantità di asfalto e calcestruzzo.

Lo stesso si può dire per le terre e rocce da scavo mescolate o contaminate da altri materiali classificabili come rifiuti (es. residui provenienti dalle demolizioni edili quali tegole, laterizi rotti, pezzi di cemento): la "miscela" costituisce in ogni caso rifiuti da demolizioni.



Il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i. all'art. 184-bis, c.2 prevede l'adozione del regolamento di attuazione per stabilire criteri qualitativi e quantitativi: *affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.*

Il Dm 10 agosto del 2012 n.161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) ha specificato le modalità, le condizioni e i requisiti necessari per gestire un materiale da scavo come sottoprodotto. A partire dal 6 ottobre 2012, data di vigenza del Dm 161/2012, l'art. 186 del D.Lgs 152/2006 è stato abrogato in quanto sostituito dalla specifica disciplina.

Il regime transitorio è disciplinato dalle disposizioni finali e transitorie, contenute nell'art. 15 del Dm 161/2012 come segue:

- a) sono fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data del 6 ottobre 2012;
- b) gli interventi in corso secondo la procedura ex art. 186 devono rientrare nella nuova disciplina attraverso la presentazione del Piano di Utilizzo¹ ai sensi del nuovo regolamento, entro il termine ultimo del 4 aprile 2013;
- c) i progetti diversi dai precedenti punti saranno portati a termine secondo la procedura prevista dall'art. 186 del D.Lgs 152/2006.

¹ Piano di utilizzo → indica i materiali da scavo derivanti dalla realizzazione di opere o attività manutentive utilizzate nel corso di un intervento o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, purché esplicitamente indicato. Le modalità di presentazione del Piano sono indicate all'art. 5 del Dm 161/2012, i contenuti del Piano sono dettagliatamente descritti nell'allegato 5 dello stesso Dm.

Il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 ha limitato l'applicazione del Dm 161/2012 ai materiali da scavo prodotti nell'esecuzione di opere soggette ad AIA o a VIA, al fine di agevolare la realizzazione degli interventi urgenti previsti dallo stesso decreto legge, adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale (*art. 8-bis rubricato - deroga alla disciplina di terre e rocce da scavo*).

Lo stesso provvedimento al comma 2 dell'art. 8-bis, con riferimento ai cantieri di piccole dimensioni, stabilisce che *"continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del D.Lgs 152/2006"*.

Come si evince, rivive l'art. 186 del D.Lgs 152/2006 abrogato con l'entrata in vigore del Dm 161/2012.

In merito si richiama il chiarimento fornito dal Ministero dell'Ambiente in risposta a una richiesta dell'Ordine dei Geologi dell'Umbria, come riportato al capitolo 3.

Quindi a partire dal 21 giugno 2013 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del D. Lgs 43) la disciplina per il riutilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo prevedeva tre ipotesi:

- Dm 161/2012 per i lavori sottoposti a Via o Aia
- disciplina ex art. 186 per i piccoli cantieri
- disciplina ex art. 184-bis, comma 1, per tutti gli altri cantieri.

A questo punto interviene la Legge n. 98 del 9 agosto 2013 (vigente dal 21/8/2013) conversione con modificazione del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, che azzera le disposizioni precedenti, infatti:

- l'art. 41, comma 2, introduce nell'art. 184-bis del D.Lgs 152/2006 il comma 2 bis, che limita l'applicazione del Dm 161/2012 alle terre e rocce da scavo provenienti da attività od opere soggette a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) o AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale);
- l'art. 41-bis, commi da 1 a 4, contiene una disciplina di semplificazione in base alla quale il proponente o il produttore attesta il rispetto di determinate condizioni che consentono di gestire i materiali da scavo come sottoprodotti mediante una "autocertificazione";
- l'art. 41-bis, comma 5, prevede che la disciplina semplificata si applichi, oltre che ai piccoli cantieri, anche ai materiali da scavo derivanti da cantieri di dimensioni superiori ai 6.000 mc relativi ad attività od opere non soggette a VIA o AIA.

Sulla base di quanto è disposto dall'art. 41, comma 2, del D.L. n. 69/2013, l'ambito di applicazione del Dm 161/2012 è ulteriormente circoscritto solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.

Appare quindi modificato il precedente quadro normativo, si passa da tre a quattro alternative diverse della gestione dei materiali da scavo:

- 1) riutilizzo nel sito di produzione,
- 2) riutilizzo in sito diverso da quello di produzione,
- 3) riutilizzo come sottoprodotto,
- 4) recupero come rifiuto.

1.2 Riutilizzo nel sito di produzione

Ai sensi dell'art. 185 c. 1 lett. c) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., non è rifiuto *“il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”*.

Le condizioni per il riutilizzo nel sito sono però stringenti:

- a) presenza di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale;
- b) materiale escavato nel corso di attività di costruzione;
- c) materiale utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito.

La valutazione dell'assenza di contaminazione del suolo è obbligatoria anche per il materiale allo stato naturale, e deve essere valutata con riferimento all'allegato 5, tabella 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (*concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti*).

L'impiego deve essere senza alcun previo trattamento, cioè senza lavorazioni o trasformazioni, nemmeno riconducibili alla normale pratica industriale² e nel sito dove è effettuata l'attività di escavazione ai sensi dell'art. 240³ del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

1.3 Riutilizzo in sito diverso da quello di produzione

Ai sensi dell'art. 185 c. 4 del D.Lgs 152/2006 *il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine: degli art. 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter*.

In questo caso non è prevista alcuna deroga espressa alla normativa sulla gestione dei rifiuti, ma il legislatore si limita a rimandare alle nozioni generali di rifiuto, sottoprodotto e cessazione della qualifica di un rifiuto previste dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

1.4 Riutilizzo come sottoprodotto

In questo caso vanno distinte due ipotesi:

- a) materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA. → Si applica il Regolamento di cui al DM 161/2012, come previsto dall'art. 41 comma 2 della Legge n. 98/2013.
- b) materiali da scavo derivanti da opere NON sottoposte a VIA o ad AIA. → Si applica la disciplina generale del sottoprodotto come previsto dall'art. 41-bis della Legge n. 98/2013.

² normale pratica industriale → art. 1, lettera p, Dm 161/2012: le operazioni definite ed elencate, in via esemplificativa, nell'allegato 3 dello stesso decreto.

³ art. 240 D.Lgs 152/2006 → *“l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali da riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti”*.

Il proponente ⁴ o il produttore deve attestare il rispetto delle seguenti condizioni:

- a. che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
- b. che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
- c. che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
- d. che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al DPR n. 445/2000.

1.5 Rifiuto recuperabile

Nei casi dove non sono verificati, non sussistono o vengono meno i requisiti dei punti precedenti, le terre e rocce da scavo sono da classificare rifiuti. Infatti l'art. 184 del D.Lgs 152/06 definisce come speciali i rifiuti prodotti dalle attività di scavo; che possono essere avviati ad attività di recupero, in particolare:

- recupero semplificato Dm 05 febbraio 1998 e s.m.i., art. 214 e 216 D.Lgs 152/06 o
- recupero ordinario, art. 208 D.Lgs 152/06.

In entrambe le casistiche possono trasformarsi in prodotti e rientrare nel circuito economico.

Le condizioni generali previste per la cessazione della qualifica di rifiuto sono descritte nell'art. 184-ter del D.Lgs 152/06.

In questo caso, l'entrata in vigore del Dm 161/2012 non ha portato modifiche.

⁴ proponente →" art. 1, lettera q, Dm 161/2012: il soggetto che presenta il piano di utilizzo come descritto all'art. 5 dello stesso regolamento.

2

IL REGOLAMENTO

Il Dm 161/2012 (*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*), in quanto regolamento di attuazione del disposto dell'art. 184-bis del D.Lgs 152/2006, specifica le modalità, le condizioni e i requisiti necessari per gestire un materiale da scavo come *sottoprodotto* e, di conseguenza, quali punti di verifica e quale procedimento l'Autorità competente deve attivare.

2.1 Campo di applicazione

L'art.1, comma 1, lettera b) del provvedimento definisce *materiali da scavo: suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera*.

Per **opera** s'intende il risultato di un insieme di **lavori** di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e che integra a tutti gli effetti le corrispondenti disposizioni del D.Lgs 152/2006⁵.

Nelle opere sono ricomprese attività infrastrutturali, e quelle di scavo, a titolo esemplificativo il Dm 161/2012 (Regolamento) ne riporta alcune:

- a) scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.)
- b) perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.
- c) opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.)
- d) rimozione e livellamento di opere in terra
- e) materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini
- f) residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose, quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide.

Il Regolamento prevede espressamente:

- che i materiali da scavo potranno contenere, sempre nel rispetto delle concentrazioni massime di inquinanti previste, anche materiali estranei e contaminanti come calcestruzzo, betonite, Pvc, vetroresina, miscele cementizie e additivi vari per lo scavo meccanizzato;
- la possibilità di poter riutilizzare il materiale non contaminato proveniente da aree comunque sottoposte a bonifica;
- la possibilità che le terre e le rocce da scavo contengano materiale di riporto nella misura massima del 20% della massa escavata.

⁵ Inserito dall'art. 41-bis della legge 98/2013.

Il riporto è definito come *l'orizzonte stratigrafico* costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo (allegato 9 del Regolamento – *Materiali di riporto di origine antropica*).

Nell'allegato viene specificato che i riporti sono anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa in quanto utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico.

I materiali da riporto possono essere stati impiegati per attività quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché formazione di terrapieni.

Nell'applicazione pratica, l'indeterminatezza della definizione di riporto con le oggettive difficoltà nel calcolo della percentuale – soprattutto prima dello scavo – potrà portare a contrastanti interpretazioni in dottrina e in giurisprudenza.

2.2 Condizioni qualitative

L'art. 4 del Dm 161/2012 stabilisce che in applicazione dell'art. 184-bis, comma 1, del D.Lgs 152/2006 è un sottoprodotto il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti:

- a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il materiale da scavo è utilizzato in conformità al Piano di Utilizzo:
 - 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica secondo i criteri di cui all'allegato 3 (*Normale pratica industriale*);
- d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico, soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'allegato 4 (*Procedure di caratterizzazione chimico fisiche e accertamento delle qualità ambientali*).

La sussistenza delle condizioni qualitative va attestata dal proponente l'opera mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e va comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo del materiale da scavo.

Quindi, riepilogando, il materiale da scavo può essere gestito come sottoprodotto e non come rifiuto se risponde ai seguenti requisiti, previsti dall'articolo 4 del DM 161/2012:

1. È generato durante la realizzazione di un'opera il cui scopo primario NON è la produzione di tale materiale.
2. È utilizzato in conformità al piano di utilizzo, nella medesima opera o in un'opera diversa o in processi produttivi.
3. È idoneo ad essere utilizzato direttamente, cioè senza subire ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale.
4. Soddisfa determinati requisiti di qualità ambientale.

E' importante osservare che la sussistenza dei requisiti deve essere dimostrata dal proponente attraverso il piano di utilizzo.

2.3 Piano di utilizzo

Per poter gestire il materiale da scavo come sottoprodotto il soggetto proponente presenta il Piano di Utilizzo (descritto e definito all'articolo 5), tale Piano:

- deve essere presentato all'autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera;

oppure

- può essere presentato all'autorità competente in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera.

Il proponente trasmette il Piano di Utilizzo all'Autorità competente redatto in conformità all'allegato 5. A scelta del proponente, la presentazione del Piano può avvenire anche solo per via telematica.

In caso di opere soggette a VIA il Piano di Utilizzo va presentato all'Autorità competente prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale.

Il Piano di Utilizzo, definisce la propria durata in termini di validità, esaurita tale tempistica il proponente può presentare un nuovo Piano di Utilizzo della durata di un ulteriore anno (termine massimo), da presentarsi comunque entro i due mesi antecedenti alla scadenza, diversamente al termine della durata il Piano cessa di produrre i suoi effetti, cioè non è più possibile considerare / gestire come sottoprodotto il materiale escavato. Si ricorda anche che lavori devono iniziare entro due anni dalla presentazione del Piano.

In deroga all'articolo 5, in situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, è attestata all'Autorità competente mediante una

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa nella forma di cui all'allegato 7. Dalla data della predetta dichiarazione il materiale da scavo può essere gestito nel rispetto di quanto dichiarato. Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo deve comunque presentare il Piano di Utilizzo secondo le modalità previste dall'articolo 5.

È facoltà dell'Autorità competente eseguire controlli e richiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata.

La deroga non può essere applicata a quanto disciplinato all'articolo 5, comma 5.

Il Piano di Utilizzo e la deroga devono essere conservati per almeno 5 anni presso il sito di produzione del materiale escavato o presso la sede legale del proponente e, se diverso, dell'esecutore⁶.

E' anche possibile trovarsi di fronte alla necessità di dover apportare sul Piano di Utilizzo delle modifiche sostanziali, questo evento è previsto dal Dm 161/2012 e in tal caso è il proponente (o l'esecutore) che aggiorna, apportando le necessarie modifiche, il Piano stesso, seguendo quanto stabilito all'art. 5 del Dm 161/2012.

Costituiscono modifiche sostanziali:

- l'aumento del volume in banco oggetto del Piano di Utilizzo in misura superiore al 20%,
- la destinazione del materiale escavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo,
- la destinazione del materiale escavato ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo,
- la modifica delle tecnologie di scavo.

L'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di Utilizzo è attestato dall'esecutore all'Autorità competente, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (D.A.U.), in conformità all'allegato 7 del regolamento, che deve essere resa entro il termine di validità dello stesso Piano, pena la cessazione della qualifica di sottoprodotto del materiale escavato.

⁶ Esecutore → la figura che il proponente il Piano di Utilizzo deve comunicare all'Autorità competente prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera. A partire da tale comunicazione, l'esecutore diventa responsabile del Piano ed è incaricato di redigere la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità del materiale, cioè: documento di trasporto (allegato 6) e D.A.U. (allegato 7).

Allegato 5 - Piano di Utilizzo

Il Piano di Utilizzo indica che i materiali da scavo derivanti dalla realizzazione di opere o attività manutentive di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a) del presente regolamento saranno utilizzate, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi purché esplicitamente indicato.

Il Piano di Utilizzo deve definire:

1. ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo con l'indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie;
2. ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego dei materiali da scavo con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione. I siti e i processi industriali di impiego possono essere alternativi tra loro;
3. operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali dei materiali da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all'allegato 3;
4. modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo eseguita in fase progettuale, indicando in particolare:
 - i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche, ecc) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di caratteristiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche;
 - le modalità di campionamento, preparazione dei campioni ed analisi con indicazione del set dei parametri analitici considerati che tenga conto della composizione naturale dei materiali da scavo, delle attività antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di scavo che si prevede di adottare e che comunque espliciti quanto indicato agli allegati 2 e 4 del presente regolamento;
 - indicazione della necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera e dei relativi criteri generali da eseguirsi secondo quanto indicato nell'allegato 8, Parte a);
5. ubicazione delle eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternative tra loro con l'indicazione dei tempi di deposito;
6. individuazione dei percorsi previsti per il trasporto materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, aree di deposito in attesa di utilizzo, siti di utilizzo e processi industriali di impiego) ed indicazione delle modalità di trasporto previste (a mezzo strada, ferrovia, slurrydotto, nastro trasportatore, ecc.).

Al fine di esplicitare quanto richiesto il Piano di Utilizzo deve avere, anche in riferimento alla caratterizzazione dei materiali da scavo, i seguenti elementi per tutte i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi comprese aree temporanee, viabilità, ecc.:

1. inquadramento territoriale:

- a) denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
- b) ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente);
- c) estremi cartografici da Carta tecnica regionale (Ctr);
- d) corografia (preferibilmente scala 1:5.000);
- e) planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5.000);

2. inquadramento urbanistico:

- 2.1 Individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e futura, con allegata cartografia da strumento urbanistico vigente;

3. inquadramento geologico ed idrogeologico:

- 3.1 descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante l'utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e geotecniche;
- 3.2 ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo, mediante l'utilizzo dei risultati di eventuali indagini geognostiche e geofisiche già attuate. I riporti se presenti dovranno essere evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo;
- 3.3 descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acquiferi e loro tipologia) anche mediante indagini pregresse;
- 3.4 livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti (cartografia preferibilmente a scala 1:5.000);

4. descrizione delle attività svolte sul sito:

- 4.1 uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;
- 4.2 definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione;
- 4.3 identificazione delle possibili sostanze presenti;
- 4.4 risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimiche fisiche;

5. piano di campionamento e analisi;

- 5.1 descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione;
- 5.2 localizzazione dei punti mediante planimetrie;
- 5.3 elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'allegato 4;
- 5.4 descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.

3 CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Dal Ministero dell'Ambiente arrivano alcuni chiarimenti sul Dm 161/2012, in risposta a un quesito posto dall'Ordine dei geologi dell'Umbria. La Segreteria tecnica del Ministero chiarisce con una nota del 20 novembre 2012 che **il decreto n. 161/2012 non si applica al materiale da scavo riutilizzato nello stesso sito in cui è prodotto.**

“In merito al primo quesito – si legge nella nota – la risposta è intrinseca all’indicazione del campo di applicazione del D.Lgs 152/06 e s.m.i. dal quale il “Regolamento” discende. Infatti l’art. 185, così come sostituito dall’art. 13 del D.Lgs n. 205 del 2010, norma le esclusioni dal campo di applicazione e al comma 1 lettera c) riporta: il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.

Sull’applicabilità della procedura prevista nel decreto ai materiali da scavo prodotti nell’ambito dei piccoli cantieri (cantieri sino a 6000 mc), la segreteria del Ministero precisa che il decreto *non tratta l’argomento in quanto l’art. 266, comma 7, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dall’art. 2, comma 45-bis. del D.lgs n. 4 del 2008 indicava la necessità di un diverso decreto in quanto recita: Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.*

4

CONCLUSIONI

Il tema delle terre e rocce da scavo e, in particolare, la possibilità di gestire questi materiali come sottoprodotti e non come rifiuti, è ancora in evoluzione.

La pubblicazione del regolamento con il Dm 161/2012 non è riuscita a coprire tutte le casistiche, in quanto non era chiara la sua applicabilità ai piccoli cantieri (< 6.000 mc), per i quali il comma 7 dell'art. 266 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. prevedeva una specifica normativa semplificata.

Nel 2013 perciò il legislatore tornava sulla materia, prima attraverso la pubblicazione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 e, pochi giorni dopo, con la conversione del decreto legge n. 43/2013, con modifiche, nella legge n. 71/2013.

Infine, con la pubblicazione della legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, la normativa in materia è cambiata nuovamente, delineandosi come segue:

- 1) le terre e rocce da scavo sono gestite come sottoprodotti;
- 2) in caso di materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA per cantieri superiori a 6000 mc come previsto dall'art. 41, comma 2, della nuova norma del Regolamento di cui al Dm 161/2012 ;
- 3) in tutti gli altri casi, quindi non solo per i cantieri inferiori a 6.000 mc, ma per tutte le casistiche che non ricadono nel Dm 161/2012, in applicazione dell'art. 41-bis.

La nuova norma (legge 9 agosto 2013 n. 98, all'art. 41), applicabile come detto per tutte le casistiche non ricadenti nel Dm 161/2012, prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei quattro punti (comma 1) che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una "autocertificazione" (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all'Arpa (comma 2) territorialmente competente.

Le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l'iter edilizio.

Il produttore (comma 3) deve inoltre confermare l'avvenuto utilizzo alle Arpa in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo.

Il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto.

La dichiarazione sostitutiva deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantità e qualità dei materiali da scavo e sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo), al fine di permettere la verifica del rispetto delle quattro condizioni (indicate nel comma 1 dell'art. 41-bis) indispensabili per poter classificare il materiale come sottoprodotto.

La complessità della materia deriva anche dalla possibilità delle regioni di dettare norme o chiarimenti di cui le ditte, i professionisti e gli enti territoriali devono tenere conto per una corretta gestione di tutti gli adempimenti.

Si consiglia quindi di consultare sempre la normativa regionale in materia prima di attivare un intervento che prevede la produzione di terre e rocce da scavo.

Per la regione Piemonte, l'Arpa ha predisposto in accordo con la Regione alcune indicazioni per l'applicazione del Dm 161/2012 e lo schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà disponibile sul sito istituzionale nella sezione "modulistica", all'indirizzo:

www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/modulistica.